

IL PROF . GIUSEPPE CATAPANO , RICEVE E PUBBLICA SENTENZA STORICA OTTENUTA DALL'AVV. TANIA Busetto DI VENEZIA IL MINISTERO DELLA SALUTE CONDANNATO A RISARCIRE PER I DANNI CAUSATI DA VACCINAZIONI

8 ottobre 2014 · di Gente Attiva · in news · Un commento

UDIENZA DEL 02/10/2014

Sono comparsi la signora Galimberti personalmente con l'avv. Busetto

Tania e per la Regione Veneto l'avv. Villa in sost. Avv. Drago.

L'avv. Villa dimette foglio allegato al verbale.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti e concludendo come in atti.

Il giudice decide la causa con sentenza con motivazione contestuale di cui dà pubblica lettura.

Il Giudice

dr.ssa Maddalena Bassi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro,

nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Bassi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1284 /2008 promossa con ricorso depositato in data 2.7.2008

DA

EMILIA STEFANA PER LA MINORE BARUCCO ANGELA GALIMBERTI,

comparso in causa a mezzo dell'avv. TANIA Busetto e FAUSTO BARATTELLA

DANZI ROBERTA del foro di Venezia ed elettivamente domiciliata in Verona presso lo

studio dell'avv. ROBERTA DANZI come da mandato a margine del ricorso

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE contumace

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

REGIONE VENETO, comparso in causa a mezzo dell'avv. CHIARA DRAGO e

dell'avv. EZIO ZANON giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in

Verona presso lo studio dell'avv. ELISABETTA VILLA

OGGETTO: risarcimento danni da vaccinazioni

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 02/10/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.7.2008 presso la sezione lavoro del Tribunale di Verona Galimberti Emilia Stefania agiva in giudizio in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Angela Barucco al fine di sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza del nesso di causa tra la somministrazione del vaccino anti antipolio DT e antiepatite B avvenuta in data 24.5.2002 e la patologia da cui è affetta la minore, il diritto di quest'ultima a percepire l'indennizzo di cui alla legge 210/1992, con conseguente condanna del Ministero della Salute convenuto a corrispondere il detto indennizzo.

La causa, nella quale è stata dichiarata la contumacia del ministero convenuto ed è stata autorizzata la chiamata in causa della Regione Veneto, è stata istruita mediante ctu medico legale e così decisa, dopo numerosi rinvii disposti, dapprima, per permettere la chiamata in causa della Regione e, successivamente, a causa del ritardo nell'elaborazione della perizia da parte del primo ctu nominato, poi, revocato, all'udienza del 2.10.2014.

Merita accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla Regione Veneto di carenza di legittimazione passiva.

Com'è noto, in ordine a tale questione si sono inizialmente registrati due orientamenti contrapposti.

Dapprima la Cassazione (Cass., sez. lav., 23 novembre 2006, n. 24889; 8 maggio 2007, n. 10431 Cass., sez. lav., 1 luglio 2008, n. 17976, Cass., sez. lav., 4 aprile 2008, n. 28698) ha affermato la legittimazione passiva del Ministero rispetto al contenzioso giurisdizionale relativo alle domande di indennizzo "presentate" fino al 21.2.2001 (data di pubblicazione del DPCM 22.12.2000 a partire dalla quale sono stati trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali alla Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni in materia di sanità) e della Regione rispetto alle istanze amministrative "presentate" dopo la predetta data.

Successivamente, un secondo e contrapposto orientamento (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21703 e 21704) ha stabilito che, anche dopo la data suddetta, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in relazione alle domande volte al conseguimento dell'indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Tale ultima interpretazione è stata accolta dalla Sezioni Unite della Suprema Corte che, dopo ampio excursus sull'evoluzione giurisprudenziale, legislativa e costituzionale in materia di trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, ha condivisibilmente affermato che "le disposizioni sul contenzioso contenute nei cit. D.P.C.M. (n.d.r. DPCM 26/5/00 e 24/7/03) riguardano solo l'onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, ne' potrebbe ricavarci per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell'art. 117 Cost., comma 4, riformato). Di tale permanente vigenza c'è indiretta conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni. Può allora concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo. (Sez. U, Sentenza n. 12538 del 09/06/2011).

La legittimazione passiva del Ministero si ricava, quindi, dal dettato normativo tanto dell'art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, quanto della legge 210/1992. Il primo prevede, infatti, che spettano allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, in quanto attività svolta dalla C.M.O. (commissione medica ospedaliera) incardinata nell'amministrazione dello Stato.

La legge. n. 210 del 1992 prevede, inoltre, all'art. 3 che la domanda di indennizzo va presentata alla ULSS territorialmente competente ma è diretta al Ministero della Salute e all'art. 5 che avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4, è ammesso ricorso al Ministro della Sanità, assegnando così al Ministro la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera.

Le funzioni amministrative trasferite alle Regioni riguardano quindi le sole attività inerenti al segmento finale della procedura, che prende avvio dalla trasmissione del fascicolo da parte della C.M.O. comprensivo del referto emesso da questa a conclusione dell'accertamento sanitario di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 910 del 1999 e che si conclude con la corresponsione dell'indennizzo o con l'archiviazione in caso di insussistenza dei requisiti necessari per il godimento del beneficio.

Quanto al merito della controversia si condividono le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato dott. Equisetto, il cui elaborato peritale si richiama integralmente in quanto esaustivo ed immune da vizi logici.

Il ctu, il quale si è avvalso nell'elaborazione della perizia della collaborazione della dr.ssa Martina Born del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Merano, ha accertato che Angela Barucco è affetta da atassia cerebellare e ritardo psicomotorio, patologia ascrivibile alla IV categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981, e che il quadro psico motorio che la stessa presenta è causalmente riconducibile, con elevato grado di probabilità, ai vaccini (in particolare l'Engerix B pediatrico) somministrati alla bimba in data 24.5.2002, posto che la detta componente vaccinale elenca tra gli effetti indesiderati encefaliti ed encefalopatie con una frequenza di 1:10.000 dosi. Il ctu, inoltre, con l'ausilio della dott.ssa Born, ha escluso che l'infezione delle vie urinarie in atto al momento della somministrazione del vaccino rappresentasse una controindicazione scientificamente approvata alla somministrazione dei vaccini in oggetto.

Alla luce della consulenza in atti spetta, dunque, alla parte ricorrente, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale su Angela, l'indennità di cui alla legge 210/1992 nelle sue componenti di importo fisso (assegno reversibile) e di indennità integrativa speciale entrambe rivalutate annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Il ricorso merita, quindi, accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al rapporto ricorrente \ Ministero della Salute e si liquidano come in dispositivo. Si compensano integralmente le spese di lite tra Ministero convenuto e la terza chiamata Regione Veneto.

Le spese di ctu si pongono in via definitiva interamente a carico del Ministero convenuto.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

1. accerta il diritto di Angela Barucco, in quanto affetta da atassia cerebellare e ritardo psicomotorio ascrivibile alla IV categoria della tabella A DPR 834/1981, a percepire l'indennità di cui alla legge n. 210/1992 e per l'effetto condanna il Ministero della Salute a corrispondere a parte ricorrente, in qualità di genitore esercente la potestà parentale, la detta indennità composta dall'assegno di cui all'art. 2 comma 1 della legge 210/92 e dall'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione;
3. condanna il Ministero della Salute alla refusione a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, per compensi, oltre iva e cpa;
4. quanto a Ministero e Regione dichiara le spese di lite integralmente compensate;
5. pone le spese di ctu per intero e in via definitiva a carico del Ministero della Salute.

Così deciso in Verona il 02/10/2014

Il Giudice

dr.ssa Maddalena Bassi